I TURBAMENTI DEL GIOVANE AVVOCATO OVVERO LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

ETTORE MARIA NEGRO

SOMMARIO: 1. Introduzione: la riforma dell'art. 2407 c.c. e la solidarietà dei sindaci. – 2. Alcuni temi dibattuti. – 3. Obbligazioni solidali o parziarie? – 4. La responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. – 5. L'obbligazione solidale riguarda quella parte di prestazione comune ai diversi debitori. – 6. Il principio sottostante all'art. 2055 c.c. non è ancora soddisfatto. – 7. L'ipotesi dell'eccezione *strettamente personale*. – 8. Conseguenze. – 9. I turbamenti del giovane avvocato.

1. Introduzione: la riforma dell'art. 2407 c.c. e la solidarietà dei sindaci

La riforma dell'art. 2407 c.c. - attuata con L. 14 marzo 2025, n. 35 – ha generato non pochi problemi interpretativi già prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il nuovo testo dell'art. 2407, oltre ad introdurre limiti alla misura del risarcimento dovuto dai sindaci, ha eliminato l'inciso "*sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi...*". I primi commentatori[2] si sono quindi chiesti se la responsabilità dei sindaci sia ancora legata da un vincolo di solidarietà con quella degli amministratori. Alcuni

[1] Gazz. Uff. – Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

[2] Cfr. S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in questa *Rivista*, 16 marzo 2025; il mio *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, *ivi*, 17 marzo 2025 e F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, *ivi*, 19 marzo 2025.

Riproduzione riservata

hanno optato per una soluzione negativa[3] valorizzando il dato letterale, salvo poi adottare una posizione più cauta alla luce del principio ricavabile dall'art. 2055 c.c.[4], ma manifestando sempre un sano pragmatismo che si può riassumere nell'assioma secondo cui, in presenza di limiti al risarcimento, poco importa stabilire se l'obbligo risarcitorio dei sindaci sia solidale con quello degli amministratori[5]. Altri hanno nettamente propeso per il permanere della solidarietà tra le obbligazioni risarcitorie dei sindaci e quelle degli amministratori[6]. Il problema non è meramente teorico: se le obbligazioni di amministratori e sindaci sono solidali, bisogna chiedersi quali siano le conseguenze nel caso – tutt'altro che raro - in cui un sindaco stipuli una transazione e il creditore rinunci alla solidarietà nei suoi

[3] S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale, cit.*; G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Riv. Società*, 2024, 251 ss. già prima che divenisse legge ha evidenziato che la riforma era destinata a recidere il vincolo di solidarietà; posizione poi mantenuta in ID., *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.* in *Società*, 2025, 675 ss. e spec. 679; L. FURGIUELE, *Funzione di amministrazione e poteri di controllo nella società per azioni*, Milano, 2025, 207 ss., che - preso atto del *favor debitoris* che ha ispirato la riforma - trova meno comprensibili le ragioni di un limite alla responsabilità fondato "*non sulla tipologia del dovere violato, ma sulla qualità soggettiva dell'autore della violazione*", *ivi*, 215.

[4] S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c.*, in *Società*, 2025, 655 ss. e spec. 658, secondo cui "*il vincolo di solidarietà, espulso dalla porta della riformulazione dell'art. 2407, comma 2, potrebbe, per così dire, rientrare dalla finestra dei principi generali, segnatamente quelli scaturenti dagli artt. 1292 e 2055 c.c.*"

[5] S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà*, *cit.*, 658: "*il possibile dibattito sulla persistenza o meno di un vincolo di solidarietà (...) appare connotato da una certa inanità*"; ID., *La nuova responsabilità del collegio sindacale, cit.*, 9.

[6] F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata?, cit.*; R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Società*, 2025, 625 ss. e spec. 627 s.; A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, ivi,* 2025, 644 ss. e spec.648; Cfr. B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel Codice della Crisi*, in *Contratto. e impresa*, 2025, 271.

confronti[7]. Si tratta della c.d. transazione *pro quota*, che ha per oggetto soltanto la quota dovuta dal debitore con cui è stipulata. Gli altri debitori solidali non possono aderire al negozio transattivo, ma l'obbligazione originaria si riduce in misura pari alla quota originariamente a carico del debitore che ha stipulato la transazione. Un esempio concreto: se l'obbligazione risarcitoria ammonta a € 3.000.000 ed è posta a carico di 3 amministratori e 3 sindaci, la quota interna di ognuno è pari a € 500.000 (in mancanza di valutazioni sul rispettivo apporto all'evento dannoso). Ognuno dei sindaci fruisce però di un limite risarcitorio di € 50.000. Se i sindaci stipulano una transazione con il creditore limitata alle loro quote, di quanto si riduce la quota degli amministratori? Se si considera il limite di € 50.000, il creditore conserverà il diritto di pretendere dagli amministratori la somma di € 2.850.000. Se invece si dovesse ritenere che il debito degli amministratori si riduca dell'intera quota teoricamente a carico dei sindaci, allora il diritto del creditore nei confronti degli amministratori sarebbe limitato a € 1.500.000. Se la funzione della solidarietà passiva è quella di rafforzare la posizione del creditore, quest'ultimo vedrebbe invece volatilizzarsi una parte consistente dell'obbligazione risarcitoria. Un paradosso. D'altro canto, il creditore potrebbe (e anzi dovrebbe) rifiutarsi di stipulare una transazione con i sindaci e pretendere l'intera somma dagli amministratori. Ma allora per quale somma gli amministratori potrebbero agire in regresso contro i sindaci?

2. Alcuni temi dibattuti

Prima di affrontare il problema della responsabilità solidale dei sindaci, è opportuno però dare conto di altri temi dibattuti.

Una questione di rilevanza pratica è quella dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c. ai giudizi in corso. La

[7] Sottolinea che non si tratta di questione teorica R. RORDORF, *op. cit*., 627, poiché il tema investe l'applicabilità delle norme relative alla remissione, agli effetti del giuramento, agli atti interruttivi della prescrizione, oltre che alla transazione.

Riproduzione riservata

giurisprudenza di merito ha imboccato strade diverse. Un primo orientamento, emerso pochi giorni dopo la riforma, ha ritenuto che il nuovo limite dell'art. 2407, secondo comma, c.c. sia una regola *lato sensu* procedimentale "*poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il* quantum *rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori*"[8]. Questa pronuncia ha richiamato, a fondamento della propria tesi, le ordinanze della Cassazione n. 5252/2024 e n. 8069/2024, secondo cui il criterio equitativo di risarcimento del danno previsto dall'art. 2486, terzo comma, introdotto dall'art. 378, secondo comma 2, CCII è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della norma. Invero, secondo la Cassazione "*quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all'apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta*. *In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio* (…)". La norma quindi "*si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori...*"[9].

Fin da subito si è osservato in dottrina che "*che il nuovo testo dell'art. 2407 c.c. non pone affatto un mero criterio rivolto al*

[8] Trib. Bari, Sez. imprese, 24 aprile 2025 (ord.), in *Società*, 2025, 665 ss., e spec. 672 con nota critica di G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit.*

[9] Cass., 28 febbraio 2024, n. 5252.

giudice, ed in base al quale egli può procedere ad una liquidazione, poi equitativa, del danno, ma dà ingresso, al contrario, ad una limitazione della pretesa risarcitoria per la società, i creditori e i soci (...). La norma circoscrive, dunque, l'oggetto della prestazione del debitore (...). Sembra dunque più che evidente come la norma che definisce i limiti della responsabilità dei sindaci non abbia una semplice valenza "procedimentale" (...) bensì una connotazione sostanziale, appunto perché conforma il diritto del creditore e l'obbligo del debitore, concorrendo a definire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria"[10].

Anche se confermato da successive pronunce[11] l'orientamento è rimasto minoritario. Si è infatti evidenziata la natura sostanziale della norma del secondo comma dell'art. 2407 c.c. in quanto – a differenza dell'art. 2486, terzo comma, c.c. – la disposizione non ha introdotto "*un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato*"[12].

È intervenuta poi la Corte di cassazione con il "parto gemellare" del gennaio 2026[13] a stabilire che la norma non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non trattandosi di disposizione di carattere processuale. Ha affermato la

[10] G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit.*, 678.

[11] Trib. Bari, Sez. imprese, 11 giugno 2025, in *Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it;* Trib. Bari, Sez. imprese, 23 gennaio 2026, in *Società*, 2026, 273 ss.; Trib. Palermo, Sez. imprese, 26 giugno 2025, *ivi*, 270 ss.

[12] Trib. Roma, Sez. imprese, 29 giugno 2025 (ord.), in *Società*, 2026, 267 ss e spec. 268; conformi: Trib. Venezia, 4 luglio 2025, in *ilcaso.it*; Trib. Roma, 15 agosto 2025, *ivi*; Trib. Brescia, 10 settembre 2025, *ivi;* Trib. Venezia, 10 ottobre 2025, in *dirittodellacrisi.it*; App. Venezia, 30 Settembre 2025, in *ilcaso.it*.

[13] Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390 e n. 1392, con il commento di S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, c. 2, c.c., nel "parto gemellare" della cassazione*, in *Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it*, 23 gennaio 2026.

Riproduzione riservata

Suprema Corte che "*il diritto al risarcimento, del resto, sorge, nella sua pienezza, in capo alla società* (...) *già con il pregiudizio che l'inadempimento (o l'atto illecito) commesso dal sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell'individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore*"[14]. Nonostante il generoso uso di incisi fra parentesi, la statuizione è netta nell'affermare che la limitazione del diritto al risarcimento è norma di natura sostanziale.

Non sono mancati peraltro riferimenti, da parte della Cassazione, ai profili di legittimità costituzionale della nuova norma: "*potendosi, semmai, dubitare della legittimità costituzionale di una norma che, al contrario, specie in caso di concorso di più soggetti nello stesso inadempimento contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale (art. 2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (come gli amministratori), l'obbligo di risarcire per intero il pregiudizio cagionato e, al contempo, stabilisca, per altri concorrenti (come i sindaci), un limite (giustificato, in realtà, solo per la qualità soggettiva del titolare della carica) al quantum del risarcimento (altrimenti) dovuto*"[15].

E ancora, con riferimento alla ipotetica retroattività della norma: "*se, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, sia innovative che di interpretazione autentica, resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l'efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che: - tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione "*sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori,

[14] Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390, in motivazione.

[15] Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390, in motivazione.

costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata*"; - i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri, "*il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*" (Corte cost. n. 73/2017, con rinvio alle sentenze n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010)"*.

E la stilettata finale: "*ma se questi sono i* "limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi", *risulta, allora, evidente che tali principi sarebbero senz'altro sacrificati ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso*"[16].

Tali affermazioni sembrano rendere ancora più difficile l'*iter* del disegno di legge n. 1426/2025, presentato al Senato il 19 marzo 2025, il quale all'art. 2 prevede che la disciplina dell'art. 2407, comma 2, c.c. si applichi anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore "*della presente legge*"[17]. Di tale disegno di legge, allo stato, si sono perse le tracce.

Non mancano poi scosse di assestamento nell'applicazione pratica della nuova disciplina: quella più rilevante attiene all'interpretazione del limite di un multiplo del compenso annuo *percepito*. Un'interpretazione letterale porterebbe a conseguenze aberranti: un sindaco che non abbia percepito il compenso non avrebbe sostanzialmente alcuna obbligazione risarcitoria. Tanto più paradossale l'effetto, se si pensi che di

[16] Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390, in motivazione. Sulle numerose ipotesi di illegittimità costituzionale della norma cfr. A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit.*

[17] Cfr. S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c, cit.,* 661.

solito sono le società in crisi finanziaria a non pagare il compenso ai sindaci: quelle società, cioè, che versano in uno stato che richiederebbe la massima vigilanza da parte dell'organo di controllo[18]. Il problema, evidenziato dalla dottrina[19], è stato aggirato dalla giurisprudenza, che ha sostenuto doversi ritenere che il termine "*percepito*" vada interpretato come "*deliberato*"[20]. Si tratta a ben vedere di una interpretazione palesemente *contra legem*. Anzi, non si può nemmeno parlare di interpretazione, ma di "sostituzione", tanta è la distanza fra le rispettive accezioni nella terminologia non solo giuridica, ma anche comune[21].

[18] Cfr. B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel Codice della Crisi*, *cit.*, 269: "*nei casi, tutt'altro che infrequenti, in cui, i sindaci non abbiano per qualsiasi motivo ritirato il compenso (e questo accade il più delle volte nella fase in cui maggiormente si avrebbe bisogno delle diligenti prestazioni dei sindaci, in quanto si tratta delle fasi in cui la società sta attraversando una fase di crisi), non risulta neanche possibile stabilire la misura del risarcimento…*".

[19] Cfr. R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit.,* 629; N. DE LUCA E M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in *Società*, 2025, 635; A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit.*, 648; Cfr. S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c, cit.,* 659;

[20] Cfr. Trib. Bari, Sez. imprese, 24 aprile 2025 (ord.), *cit*., 673, secondo cui "*il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo 'percepito', come si legge nel testo legislativo, ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco. Pertanto, il termine percepito va inteso come compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato*"; conf. Trib. Palermo, Sez. imprese, 26 giugno 2025, *cit*., 273.

[21] G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c., cit.,* 678, nt. (14) ha evidenziato che, pur nell'esigenza ascarelliana "*di ricostruire il significato della norma nella maniera più ragionevole, anche nella prospettiva di assicurarle coerenza con il sistema"* rimane il fatto che "*l'esercizio interpretativo non può tradursi nell'arbitraria sostituzione delle parole scelte dal legislatore*; *quando dunque un testo non consente di estrarre altro significato da quello strettamente letterale, come nel caso in esame, l'interprete deve evidentemente fermarsi, e potrà solo denunciare l'incostituzionalità della norma per la sua manifesta irragionevolezza*".

Altro problema: non è chiaro se il limite del risarcimento debba trovare applicazione in un dato periodo di tempo o per tutta la durata in carica del sindaco. E ancora: il limite si applica a tutte le obbligazioni risarcitorie complessivamente considerate in un determinato arco di tempo? In questo modo - esaurito il *plafond* - al sindaco spetterebbe una sorta di immunità per gli inadempimenti intervenuti nell'arco di tempo residuo. La giurisprudenza tende ad applicarlo ad ogni singolo inadempimento, per cui il limite, in sostanza, si ricarica come una carta di credito[22].

Opinabile anche il criterio scelto dal legislatore per stabilire il termine iniziale della prescrizione dell'azione di responsabilità: a mente dell'art. 2407, quarto comma, c.c. l'azione si prescrive nel termine di cinque anni "*dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno*". E quindi, se la relazione non viene depositata, magari perché gli amministratori non hanno provveduto alla redazione del progetto di bilancio (esempio tutt'altro che raro nelle società in crisi)?[23]

I numerosi temi controversi portano a ritenere che l'opera nuova non abbia perfettamente attecchito sulle fondamenta del vecchio edificio. Tanto che per le società quotate il legislatore ha fatto retromarcia con l'art. 6, D.Lgs. n. 47/2026.

---

[22] Trib. Bari, Sez. imprese, 24 aprile 2025 (ord.), *cit*., 672, ha ritenuto che il limite "*vada riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l'indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno (...)*"; conf. Trib. Palermo, Sez. imprese, 26 giugno 2025, *cit*., 273. App. Venezia, 30 settembre 2025, *cit*., ha statuito che, qualora operi, il limite va determinato considerando tutti i compensi pattuiti nel periodo cui si riferisce l'omessa rilevazione delle irregolarità di bilancio. In dottrina, cfr. R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit.,* 629, il quale sostiene che il limite va applicato ad ogni singolo *eventus damni*;

[23] Cfr. R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit.,* 632, che pone in luce come la norma rischi di risultare inapplicabile, con la conseguenza che sarebbe necessario individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione dal momento in cui il danneggiato abbia avuto contezza della condotta dei sindaci e del danno che ne è derivato.

L'esempio più eclatante è però il tema della solidarietà: sembra quasi che il legislatore del 2025 abbia voluto infilare a forza un prisma a base esagonale in un foro circolare, come in uno di quei giochi che i bambini sanno – invece - perfettamente risolvere[24].

3. Obbligazioni solidali o parziarie?

E torniamo al tema della solidarietà, che viene caratterizzata – oltre che dalla pluralità di soggetti - da due elementi essenziali (art. 1292 c.c.): (i) *più debitori* sono obbligati tutti per la *medesima prestazione*; (ii) ciascuno di essi *può essere costretto all'adempimento per la totalità*.

L'identità della prestazione è il primo elemento qualificante della solidarietà[25]. La prestazione deve avere lo stesso contenuto per tutti, ma non si tratta solo di identità materiale: si tratta piuttosto di *identità funzionale*, in quanto ciascuna prestazione è idonea a estinguere l'obbligazione: e questo è l'altro elemento essenziale delle obbligazioni solidali[26].

---

[24] Si è sostenuto che "*la nuova disciplina (...) appare essere per molti versi* a-sistematica rispetto ai principi e alle regole generali *del nostro ordinamento societario e, più in generale, civilistico*" (L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze reali di riforma e possibili incoerenze sistematiche*, in RDS, 2026, I, 15 ss. e spec. 18.

[25] Cfr. D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1968, 135: "*«medesima prestazione», dice correttamente la legge, il che è appunto da intendere nel senso di «identica», in conformità, del resto, al significato grammaticale della parola*"; U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, in *Comm. Schlesinger – Busnelli*, Milano, 2014, 8: "*Se la modalità solidale prescinde dai dati strutturali relativi alla divisibilità o indivisibilità della prestazione dovuta, essa non può pure prescindere dal fatto che tutti i debitori siano tenuti ad eseguire (ovvero che tutti i creditori abbiano interesse a ricevere) la* medesima prestazione, *ossia una prestazione identica per tutti, che, sola, rende possibile la particolare modalità attuativa del debito (...)"*; E.A. EMILIOZZI, *Delle obbligazioni in solido*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano*, *sub* art. 1292, Bologna, 2019, 282 s., che indica come elemento qualificante una "*prestazione intrinsecamente ed originariamente unica ed identica per tutti i debitori o i creditori*".

[26] Cfr. U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 21: "*La solidarietà si concreta proprio nella speciale rilevanza estintiva assegnata dalla norma all'atto*

Tali requisiti non sono rinvenibili con riguardo alle obbligazioni risarcitorie di amministratori e sindaci, quando essi abbiano concorso alla causazione del danno. Lo vorrebbe l'art. 2055 c.c. ma, riprendendo l'esempio pratico del primo paragrafo, il creditore potrebbe chiedere ad un solo amministratore di risarcire l'intero danno con il pagamento di € 3.000.000, ma non potrebbe fare lo stesso con un sindaco. Inoltre, il pagamento dell'intero debito da parte di un amministratore comporterebbe l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria; ma il pagamento da parte del sindaco, contenuto nei limiti dell'art. 2407, secondo comma, c.c., non potrebbe certamente liberare gli amministratori per la parte restante della somma.

Né si può ritenere che il limite alla misura del risarcimento di cui fruiscono i sindaci non vada ad incidere sulla struttura dell'obbligazione, ma sia semplicemente un effetto secondario ed ulteriore. In realtà, la solidarietà incide proprio sull'*attuazione* del rapporto obbligatorio e non sulla struttura dell'obbligazione[27].

---

solutorio del singolo condebitore, che, proprio sul presupposto di identità della prestazione dovuta, giustifica l'estinzione dell'intero rapporto relativamente a tutti i soggetti coinvolti per mezzo dell'unico atto esecutivo, da qualificare certamente, chiunque ne sia l'autore, come adempimento diretto"; E.A. EMILIOZZI, *cit*., 284. Cfr. Cass., 13 luglio 2010, n. 16391: "*La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti*"; conf. Cass., 9 giugno 2021, n. 16186.

[27] Cfr. U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 4 ss., il quale richiama anche B. GRASSO, *Surrogazione legale e solidarietà, in Saggi di diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Napoli, 2001, 96: "*deve pensarsi che la solidarietà sia un meccanismo di attuazione di vari tipi di obbligazioni (e quindi indipendentemente dallo loro struttura, unitaria o pluralistica) caratterizzata dal fatto che determina un vincolo per cui l'adempimento di uno* vale come adempimento *anche degli altri, nel senso che estingue,* in via diretta ed immediata*, tutti gli obblighi"*; A. D'ADDA, *Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un «ritorno» alle ragioni del vincolo di solidarietà*, in *Riv. dir. civ*., 2024, 814 s., il quale pone in luce che "*l'art. 1292 c.c., non si occupa di descrivere in senso stretto i presupposti di una fattispecie (o di un tipo) di rapporto obbligatorio, ma piuttosto delinea una modalità di esecuzione dell'obbligazione*". L'Autore

Sembrerebbe quindi che gli obblighi risarcitori dei sindaci non possano essere considerati solidali con quelli degli amministratori, dato che essi non sono tenuti alla medesima prestazione[28] e – soprattutto – l'adempimento di uno dei sindaci, contenuto nel limite previsto dal secondo comma dell'art. 2407 c.c., non libera certamente gli amministratori per le somme ulteriormente dovute a titolo di risarcimento.

Tuttavia, l'adempimento degli amministratori libera anche i sindaci. Perché, quanto i sindaci concorrono con gli amministratori nel causarlo, il danno è il medesimo e il danneggiato non può conseguire per due o più volte quanto gli è dovuto a titolo di risarcimento. Tale circostanza complica ulteriormente le cose.

4. La responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c.

Poiché le prestazioni oggetto delle obbligazioni risarcitorie dei sindaci sono diverse da quelle degli amministratori, pare indubbio che non possa sussistere alcuna responsabilità solidale. In tal senso depone anche la circostanza che nel nuovo testo dell'art. 2407 c.c. sia stata espunta la previsione che i sindaci "*sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi...*". Non a caso in dottrina si è

richiama "*il fondamentale studio di Francesco Donato Busnelli* [*L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano, 1974, spec. 41 ss.] *che coglieva esattamente l'evanescenza della fattispecie «obbligazione solidale», sintagma invece indicativo di una delle modalità esecutive – questa volta sì delineata dall'art. 1292 c.c. – dell'obbligazione plurisoggettiva"*.

[28] R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c., cit.,* 628, a fondamento della tesi secondo cui il limite al risarcimento non basta ad escludere il vincolo di solidarietà tra sindaci ed amministratori "*se corresponsabili del medesimo danno*", sostiene che "*la solidarietà passiva (...) postula che tutti i debitori siano tenuti ad adempiere la medesima obbligazione - in questo caso risarcire il medesimo danno - ma non necessariamente che lo siano anche nella medesima misura*". Tale assunto non è a mio avviso condivisibile. L'art. 1292 c.c. menziona l'identità della *prestazione*, non dell'*obbligazione*. E la prestazione è l'oggetto dell'obbligazione (art. 1174 c.c.). Pertanto, indipendentemente dall'obbligazione risarcitoria, sussiste la solidarietà solo quando la prestazione cui sono tenuti più soggetti ha lo stesso contenuto per tutti.

valorizzato tale elemento per sancire polemicamente la fine della responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori[29].

Ma l'incauto legislatore non ha fatto i conti con l'art. 2055 c.c., primo comma, secondo cui "*Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno*".

È noto che la giurisprudenza ha esteso l'applicazione della norma, dettata in tema di responsabilità aquiliana, anche alla responsabilità contrattuale, statuendo che l'art. 2055 è *"applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana*"[30], sancendo quindi la responsabilità solidale di quei soggetti che, pur legati al danneggiato da rapporti contrattuali diversi, abbiano concorso a cagionare un unico danno[31]. Non solo, è stato posto in luce che la solidarietà sancita dal primo comma dell'art. 2055 c.c. "*è indipendente non soltanto dalla ricorrenza di unicità del disegno lesivo tra i compartecipi ma anche dall'unità di azione (che ad esso potrebbe essere conseguente) ovvero dalla ricorrenza di una*

[29] Cfr. G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario, cit.,* 251 ss. e ID., *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407*, *cit.*, 679 e nt. 15.

[30] Cass., 11 febbraio 2008, n. 3187; conf. Cass., 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass., 3 settembre 2020, n. 18289. Orientamento suggellato da Cass., SS.UU., 27 aprile 2022, n. 13143, secondo cui "*Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate*".

[31] cfr. E.A. EMILIOZZI, *cit*., 332 s.; U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 174 s.; A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, Milano, 2019, 48, il quale sottolinea che la regola è "*comune a tutti i principali ordinamenti europei*".

condivisione volontaria della condotta dolosa, negligente o imprudente..."[32].

Peraltro la Cassazione, partendo dal considerare che più persone sono solidalmente responsabili quando *"le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento",* ha affermato che "*ciò discende, non tanto dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (...), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l'art. 2055 c.c. è un'esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale"*[33].

Non c'è quindi da pensarci troppo: sulla base di questi princìpi il sindaco che abbia violato i doveri oggi enunciati dall'art. 2396 *quinquies* c.c., e non abbia agito per impedire che gli amministratori commettessero un illecito, con gli amministratori risponde solidalmente dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali.

La dottrina, d'altro canto, è sostanzialmente concorde nel ritenere che persista la responsabilità solidale dei sindaci[34], proprio in forza del principio espresso dall'art. 2055 c.c., o di cui l'art. 2055 c.c. è a sua volta espressione. E non per caso anche prima della riforma dell'art. 2407 è stato sottolineato che la responsabilità solidale degli organi sociali deriva da un principio

[32] U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 174.

[33] Cass., 20 marzo 2010, n. 7618.

[34] Fin da subito F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata?, cit.*; cfr. inoltre R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, *cit*., 628; A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici, cit.,* 648. Ed anzi, L. BENEDETTI, *La responsabilità dei sindaci fra esigenze, cit.,* 39, ritiene che contini a persistere il vincolo solidale tra la responsabilità degli amministratori e quella dei sindaci in ordine all'*intero* danno, in quanto il limite risarcitorio stabilito dall'art. 2407, secondo comma, c.c. varrebbe solo nei rapporti interni fra corresponsabili, dato che tale norma costituirebbe semplicemente una deroga al terzo comma dell'art. 2055 c.c.

generale basato sulla produzione di un pregiudizio per fatti concorrenti, nella logica degli artt. 1292 e 2055 c.c.[35]

Siamo giunti quindi ad un paradosso: la responsabilità di amministratori e sindaci non è solidale, in quanto sono diverse le prestazioni cui essi sono soggetti.

Ma è solidale in quanto le condotte di amministratori e sindaci, pur in violazione di norme diverse e pur costituendo inadempimento di diversi rapporti, hanno provocato un medesimo danno.

5. L'obbligazione solidale riguarda quella parte di prestazione comune ai diversi debitori

Una fioca speranza di risolvere il paradosso può trarsi dal considerare le fattispecie in cui le prestazioni alle quali sono tenuti i condebitori incontrano, per alcuni di essi, dei limiti.

Faccio riferimento alla fideiussione, alla scissione, alla responsabilità da direzione e coordinamento. La fideiussione può prestarsi per una parte soltanto del debito dell'obbligato principale (art. 1941, secondo comma, c.c.).

Risponde in solido con la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento chi abbia tratto consapevolmente beneficio dal fatto lesivo, ma nei limiti del vantaggio conseguito (art. 2497, secondo comma, c.c.).

Le società beneficiare di una scissione sono solidalmente responsabili, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, riguardo agli elementi del passivo (art. 2506 *bis*, terzo comma, c.c.) ed ai debiti (art. 2506 *quater*, ultimo comma, c.c.) della società scissa.

Le norme rispondono a ragioni diverse. L'art. 1941 c.c. consente alle parti di modulare la fideiussione in senso più favorevole al fideiussore, nel rispetto del principio per cui la sua prestazione non può essere più gravosa di quella del debitore principale.

[35] Cfr. A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, *cit*., 65 ss.

La solidarietà prevista dall'art. 2497, comma 2, c.c. mira a evitare che il vantaggio economico prodotto dall'abusiva attività di direzione e coordinamento rimanga definitivamente acquisito da un soggetto estraneo alla partecipazione materiale al fatto lesivo: il limite quantitativo del vantaggio conseguito esprime una funzione restitutoria e riequilibratrice, impedendo che il beneficiario risponda oltre l'utilità effettivamente ricevuta.

Gli artt. 2506 *bis* e *quater* rispondono all'esigenza di impedire che la scissione riduca la garanzia patrimoniale del creditore attraverso la ripartizione del patrimonio della società scissa tra più soggetti[36].

C'è un elemento che accomuna queste fattispecie: la circostanza che le prestazioni dei vari debitori, per effetto delle limitazioni poste dalla legge, coincidano parzialmente. Sono tutti casi in cui la solidarietà riguarda una *parte comune* dell'obbligazione.

La dottrina ha da tempo posto in luce che la solidarietà sussiste anche se la prestazione dovuta da un debitore è solo *una parte* di quella dovuta da un altro debitore. Ma in questa ipotesi "*l'obbligazione è solidale per la parte di* ***prestazione comune****, mentre per il resto si tratta di obbligazione soggettivamente semplice*"[37].

Tale soluzione non contrasta con il principio essenziale della solidarietà, secondo cui il creditore può chiedere l'intero ad ogni singolo condebitore: "*invero, se A deve 100 e B 80, ciò significa che la prestazione comune è solo 80; ed entro questi limiti può essere chiesto l'intero, cioè 80, anche a B, sicché la regola*

[36] Cfr. l'art. 146 della Direttiva (UE) 2017/1132, che impone agli Stati membri un sistema adeguato di tutela dei creditori e prevede la responsabilità solidale delle società beneficiarie per l'obbligazione non soddisfatta dalla società cui essa è stata trasferita, ammettendo che tale responsabilità sia limitata all'attivo netto attribuito alle altre società.

[37] E.A. EMILIOZZI, *cit*., 316.

dell'art. 1292 rimane salva"[38] Vi è pertanto solidarietà fra debitore principale e chi abbia assunto una porzione del debito del primo, come pure fra fideiussore di parte dell'obbligazione e il debitore dell'intero[39].

Lucidamente: "*Nel caso di assunzione parziale del debito altrui, come in quello di fideiussione avente oggetto limitato rispetto a quello dell'obbligazione garantita, non si tratta di diversa ripartizione interna del peso del debito tra più soggetti comunque obbligati verso il creditore per una prestazione di uguale ammontare, ma di oggettiva diversità della prestazione dovuta da ciascuno verso l'unico creditore, che riesce ad essere compatibile con la struttura dell'obbligazione solidale, come individuata dall'art. 1292 cod. civ., soltanto a condizione di postulare un frazionamento dell'originario rapporto obbligatorio*"[40]. In sostanza, essendo l'obbligazione divisibile, il debito può essere frazionato: la parte *comune* attiene alla responsabilità solidale di più persone, tenute alla *medesima prestazione*, mentre resta avulsa la frazione dell'obbligazione originaria di cui non siano responsabili *tutti* i soggetti tenuti per la parte comune.

Ne deriva che l'obbligazione risarcitoria dei sindaci si può considerare solidale nei limiti stabiliti dall'art. 2407, secondo comma, c.c. Quei limiti, infatti, circoscrivono la parte dell'obbligazione *comune* a sindaci e amministratori.

---

[38] D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, *cit.*, 179; cfr. inoltre U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 50 s.

[39] E.A. EMILIOZZI, *cit*., 317.

[40] U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 51, il quale nell'analizzare il caso dell'assunzione del debito altrui fa riferimento alla fideiussione con oggetto limitato rispetto a quello dell'obbligazione garantita. E riguardo all'art. 2506 *quater* c.c. chiarisce che "*nel caso della scissione la solidarietà riuscirà ad essere la modalità attuativa dell'unico rapporto plurisoggettivo corrente tra scissa e beneficiaria (o tre beneficiarie) che è quello avente ad oggetto l'originaria obbligazione nei limiti dei coincidenza tra i patrimoni (assegnato o rimasto) di ciascuna delle società partecipanti all'operazione straordinaria, essendo per quanto ecceda tale limite l'obbligazione irrimediabilmente monosoggettiva...*" (*ibidem*).

Di conseguenza, se i sindaci rispondono per 50 e gli amministratori per 150, la *medesima prestazione* è di 50, mentre a rispondere per gli ulteriori 100 saranno solo gli amministratori.

Sembra semplice, ma bisogna tenere conto che il limite alle prestazioni risarcitorie dei sindaci può non essere uguale per tutti i membri del collegio sindacale, essendo dipendente da elementi variabili e propri di ogni soggetto. Sicché la parte di prestazione comune può assumere anche diverse screziature.

6. Il principio sottostante all'art. 2055 c.c. non è ancora soddisfatto

Penso che la ricostruzione offerta nel paragrafo precedente offra il vantaggio di individuare un'area in cui la prestazione dei sindaci e degli amministratori costituisce oggetto di un'obbligazione plurisoggettiva, venendo invece a mancare la solidarietà una volta superato il limite previsto dall'art. 2407 c.c.

Tuttavia, tale ricostruzione può costituire un primo afflato di coerenza sistematica, ma non mi pare soddisfi del tutto le esigenze derivanti dal principio sotteso all'art. 2055 c.c.

L'art. 2055 non contempla, a mio avviso, una solidarietà limitata ad una parte comune dell'obbligazione. Il fideiussore, infatti, è tenuto ad una prestazione limitata rispetto a quella del debitore principale perché questo è previsto contrattualmente. Il fideiussore, per meglio dire, deve soddisfare il creditore in misura limitata perché deve adempiere ad un obbligo contrattuale.

Tuttavia, se il fideiussore pone in essere una condotta propria, dolosa o colposa, che concorre causalmente a provocare o aggravare l'inadempimento del debitore principale e provocare il danno del creditore, può rispondere anche dell'intero danno effettivo, non in quanto semplice garante, ma quale coautore dell'inadempimento. In questo caso ricorre proprio quella convergenza causale verso un danno unitario che integra il presupposto della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.

La differenza è chiara nell'art. 2497, secondo comma, c.c. Se, infatti, chi ha tratto consapevolmente beneficio dall'illecito risponde solidalmente ma nei limiti del vantaggio conseguito, chi "*abbia comunque preso parte al fatto lesivo*" è tenuto solidalmente alla stessa prestazione della società o dell'ente che ha compiuto l'illecito nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

E allora, se la condotta dei sindaci si inserisce nella serie causale che conduce al medesimo danno per la società o i creditori, può ancora stridere con il sistema ritenere che l'obbligazione risarcitoria sia solidale per quella sola parte – comune agli amministratori - delimitata dall'art. 2407, secondo comma, c.c.

7. L'ipotesi dell'eccezione *strettamente personale*

Il Tribunale di Bari con la prima pronuncia[41] che ha applicato i limiti stabiliti dall'art. 2407, secondo comma, c.c. aveva rilevato che soltanto uno dei membri del collegio sindacale aveva "*indicato gli importi lordi del suo compenso*". Il Tribunale, quindi, "*in assenza di ulteriori elementi in atti e di specifiche contestazioni sul punto"* ha considerato il compenso indicato da un solo sindaco *"come base di riferimento per la determinazione del* quantum debeatur *per i tre sindaci, in questa fase sommaria...*"[42].

Non mi pare però che la norma del secondo comma dell'art. 2407 c.c. consenta di determinare un limite che costituisce pur sempre un *vulnus* per il creditore su valutazioni equitative (come ad es. il compenso *che sarebbe congruo* per il sindaco), o comunque su ragionamenti induttivi (fare del compenso del singolo una regola generale). E poiché giudice non può sostituirsi all'assemblea dei soci nel determinare il compenso, penso che ogni membro del collegio sindacale abbia il preciso

[41] Trib. Bari, sez. imprese, 24 aprile 2025, ord., in *Società*, 2025, 665 ss.

[42] Trib. Bari, sez. imprese, 24 aprile 2025, ord., *cit.*, 673.

onere di dimostrare (e non solo *indicare*) quale sia il compenso deliberato (o percepito, come vorrebbe la legge).

In sostanza, ritengo si possa affermare che l'attribuzione[43] di un determinato compenso ad ogni membro del collegio sindacale costituisca il presupposto fattuale di un effetto giuridico che può essere fatto valere nel processo solo attraverso l'iniziativa della parte interessata: si tratterebbe, quindi, di una eccezione in senso stretto[44]. La parte interessata non può limitarsi all'allegazione del fatto costituito dall'attribuzione del compenso, ma ha un onere di rilevazione giuridica, cioè di utilizzarlo per limitare il diritto azionato[45] e, in considerazione del disposto dell'art. 2697, secondo comma, c.c., ha anche un preciso onere probatorio.

L'attribuzione del compenso dei sindaci non attiene a una regola generale (salvo il caso, che mi pare raro, in cui sia stabilita nello statuto) e può essere determinato in misura diversa per ciascun sindaco. E allora l'eccezione di cui si possono giovare i sindaci ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, c.c. è indubbiamente radicata su un fatto peculiare, inerente alla persona dell'obbligato. Non a caso, secondo la Cassazione il limite risarcitorio è *"giustificato, in realtà, solo per la qualità soggettiva del titolare della carica"*[46]. Si tratta dunque di

[43] Spero che il termine sia sufficientemente neutro.

[44] Cfr. Cass., 13 giugno 2023, n. 16899, in motivazione. Conf., fra le tante, Cass., 13 gennaio 2021, n. 459, secondo cui "*L'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, da far valere nel processo, costituisce l'eccezione di merito (la quale così si differenzia dalla mera difesa, che è la semplice contestazione dell'esistenza del fatto costitutivo). Si tratta di un fatto che non nega l'esistenza storica del fatto costitutivo, come avviene nella mera difesa, ma che ne neutralizza gli effetti giuridici, in chiave impeditiva, modificativa o estintiva*".

[45] Cfr. Cass., SS.UU., 12 maggio 2017, n. 11799: "*la rilevanza del fatto integratore dell'eccezione di merito nel processo suppone, accanto alla sua introduzione, un'attività di c.d. rilevazione della sua efficacia giuridica sulla fattispecie dedotta in giudizio con la domanda*"; cfr. inoltre Cass., 30 agosto 2024, n. 23404.

[46] Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390, in motivazione.

un'eccezione *strettamente personale*[47]. Di essa non si possono valere gli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, c.c.

Il sindaco che sia convenuto in giudizio, se vuole avvalersi della disposizione del secondo comma dell'art. 2407 c.c., deve a mio avviso formulare una specifica eccezione, allegando le delibere di determinazione del compenso, deducendo che gli effetti giuridici di tali delibere portano a limitare il risarcimento ad una determinata somma e manifestando la volontà di avvalersi di tale eccezione.

E siccome l'eccezione deve ritenersi strettamente personale, ogni sindaco deve formularne una sua propria, sulla base del compenso che gli sia stato attribuito[48]. Ovvio poi che di tale eccezione non possano avvalersi gli amministratori, proprio in considerazione della sua natura personale.

Mi pare che l'idea di ritenere i limiti mobili[49] del secondo comma dell'art. 2407 c.c. come oggetto di un'eccezione in senso stretto - che nella disciplina delle obbligazioni solidali costituisce poi un'eccezione strettamente personale - porti a conciliare la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci con il sistema, sia pure con qualche scricchiolio.

Ed invero: in caso di danno causato dagli amministratori, al quale abbiano casualmente contribuito i sindaci, l'obbligazione risarcitoria è necessariamente ad attuazione solidale in forza del principio sotteso all'art. 2055 c.c. Tuttavia, nel caso in cui il

[47] Cfr. U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 148. Secondo D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, *cit.*, 214, per aversi un fatto e un'eccezione strettamente personali occorrono due requisiti: "*che il fatto si verifichi solo per un condebitore o concreditore, e operi sull'obbligazione non direttamente ma attraverso un particolare stato, una particolare condizione che esso venga a determinare sulla persona di quel consorte, di guisa che gli effetti sull'obbligazione siano solo una conseguenza di quello stato, di quella condizione"*. Requisiti che evidentemente ricorrono per ogni membro del collegio sindacale

[48] È usuale, ad esempio, che al presidente del collegio sindacale venga attribuito un compenso superiore a quello degli altri sindaci.

[49] In quanto variano in funzione della misura del compenso.

sindaco sia richiesto di risarcire l'intero pregiudizio subito dalla società o dai creditori, egli potrà opporre quale eccezione strettamente personale il fatto che il compenso attribuitogli costituisce il limite del risarcimento per effetto dell'art. 2407, secondo comma, c.c.

8. Conseguenze

Le obbligazioni risarcitorie di amministratori e sindaci sono dunque, a mio avviso, solidali[50]. Ma ogni sindaco può opporre al creditore quale eccezione strettamente personale il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2407 c.c.

Con riguardo alla problematica della transazione stipulata da uno dei debitori, si applica evidentemente l'art. 1304 c.c., mentre per la transazione *pro quota*, che è il caso più frequente nell'ambito delle azioni di responsabilità degli organi sociali, viene in rilevanza l'art. 1311 c.c.

Per tornare all'esempio del primo paragrafo, che cosa succede se un sindaco che ha eccepito un limite risarcitorio di € 50.000 stipula una transazione con il creditore che rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 1311 c.c.? Sul tema è ormai consolidato il principio secondo cui "*ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati*

[50] Abiuro quanto sostenevo in *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, *cit*.

deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto"[51].

Il principio è chiaro ma, nel nostro caso, rimane da stabilire quale sia la "*quota di chi ha transatto*". A mio parere tale quota coincide con la somma che il sindaco è tenuto a pagare dopo essersi avvalso dell'eccezione che limita la misura del risarcimento[52]. La quota, infatti, dovrebbe essere determinata in funzione del rapporto con il creditore, e non secondo la presunzione dell'art. 1298, secondo comma, c.c. che riguarda invece i rapporti interni fra debitori solidali. Quando il debitore che può opporre un'eccezione strettamente personale al creditore stipula una transazione *pro quota*, lo fa per una somma inferiore a quella concretamente dovuta. Se paga l'intera somma dovuta in base all'eccezione, sta adempiendo e non transigendo. Se paga più della somma dovuta, sta rinunciando all'eccezione strettamente personale. Pertanto, per il creditore la *quota* coincide con la somma che lo stesso creditore avrebbe potuto pretendere nei confronti del debitore che ha opposto l'eccezione. Sempre nell'esempio del primo paragrafo, se il sindaco che è tenuto per € 50.000 stipula una transazione *pro quota*, gli altri debitori solidali saranno tenuti per l'intero ammontare diminuito della quota gravante su chi ha transatto: e dunque € 50.000.

Ciò posto, qualche problema può sorgere relativamente al regresso fra condebitori, previsto dall'art. 1299 c.c.

L'incauto legislatore non ha infatti considerato le conseguenze nel caso in cui un amministratore paghi l'intera somma ed eserciti poi il regresso nei confronti degli altri debitori

[51] Cass., SS.UU., 30 dicembre 2011, n. 30174; conf. Cass., 17 novembre 2016, n. 23418; Cass., 24 settembre 2021, n. 25980.

[52] Secondo E. GABRIELLI, *Obbligazioni solidali e transazione*, in *Riv. Trim. dir. e proc. Civile*, 2026, 19, "*l'accertamento dell'entità di tale quota (...), secondo la successiva giurisprudenza della Corte, spetta ovviamente al giudice di merito, il quale procederà, in via incidentale (...) e si atterrà alla presunzione di eguaglianza delle quote, ai sensi dell'art. 1298 comma 2, c.c. solo nel caso in cui non risulti dagli atti una diversa distribuzione della responsabilità, dato il carattere relativo di tale presunzione*".

solidali, compresi i sindaci. Secondo parte della dottrina[53], infatti, la norma dell'art. 1297 c.c. "*esclude che il debitore che abbia pagato possa incontrare ostacoli nell'esercizio dell'azione di regresso verso il debitore cui il fatto eccepibile sia* personale"[54]. In sostanza, poiché il debitore adempiente non può avvalersi dell'eccezione strettamente personale cui è legittimato un altro debitore, non potrebbe poi vedersi opposta quella eccezione dal debitore al quale il fatto eccepibile si riferisce. È quasi intuitivo che se l'eccezione strettamente personale si riferisce al rapporto fra debitore che ne è legittimato e creditore, per effetto di quella sorta di impermeabilità dettata dall'art. 1297 c.c. tale eccezione non può valere nei rapporti fra condebitori solidali[55].

Pertanto, l'amministratore che ha soddisfatto il creditore avrà diritto di rivalersi anche nei confronti dei sindaci, senza che questi possano opporre il limite previsto dall'art. 2407, secondo comma, c.c.

E allora se uno degli amministratori del primo paragrafo venisse condannato a pagare € 3.000.000, egli potrebbe pretendere a titolo di regresso € 500.000 da ognuno dei sindaci, anche se il loro limite risarcitorio nei confronti del creditore è di € 50.000.

Prima di farsi prendere da moti di panico, è bene che i sindaci sappiano che altra parte della dottrina la pensa diversamente, ritenendo (in maniera secondo me poco convincente) che il

[53] Cfr. U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.*, 145 s.; A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, *cit*., 122 il quale richiama G.F. CAMPOBASSO, voce *Regresso* in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1991, v. XXVI.

[54] U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *cit.,* 145.

[55] Cfr. anche A. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, *cit*., 122, secondo cui "ex *art. 1297 c.c., il* solvens *non avrebbe potuto opporre nei rapporti esterni le eccezioni personali agli altri condebitori, e quindi la sua posizione sarebbe senza ragione pregiudicata se di tali eccezioni i condebitori potessero valersi – in sede di giudizio di regresso invece che, come è fisiologico, direttamente nei riguardi del creditore* accipiens *– per limitare l'azione recuperatoria di chi ha pagato"*.

debitore possa opporre tutte le eccezioni, anche quelle strettamente personali, al condebitore che agisca in regresso[56].

9. I turbamenti del giovane avvocato

Giunto alla fine dell'atto di citazione, si accinge a redigere le conclusioni. Prima, indugia con soddisfazione su quello che ha scritto scorrendo le pagine a ritroso, sullo schermo. Poi torna alla parte finale dell'atto. "*Voglia il Tribunale Ill.mo...*" pausa, sospiro, a capo e trattino "*accertato che i sig.ri ... in qualità di amministratori...*" a capo "*accertato che i sig.ri ... quali componenti del collegio sindacale...*" a capo "*condannare i sig.ri ... in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Società, pari a €...*". E lì si blocca.

È arrivato in quello studio legale da poco, si è presentato come esperto di diritto societario e ci tiene a figurare. Prosegue "*... in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Società, pari a € 3.000.000 quanto agli amministratori ed € 150.000 per ciascuno dei sindaci...".*

Riformula "*condannare i sig.ri ... al risarcimento dei danni subiti dalla Società, pari a €...3.000.000 quanto agli amministratori in solido fra loro ed € 150.000 per ciascuno dei sindaci...".* Riflette.

Riformula "*condannare i sig.ri ... in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Società, pari a € 3.000.000 e di conseguenza condannare gli amministratori al pagamento della predetta somma e i sindaci al pagamento della somma di...".* A questo punto afferra la palla antistress che ha sulla scrivania e ci pianta dentro le unghie. Riflette. Quante violazioni sono attribuite ai sindaci?

Riformula "*condannare i sig.ri ... in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dalla Società, pari a € 3.000.000 e di conseguenza condannare gli amministratori al pagamento della predetta somma e i sindaci al pagamento della somma di*

[56] D. RUBINO, *Delle obbligazioni*, *cit.*, 248; F. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Milano, 1974, 429; E.A. EMILIOZZI, *cit*., 374.

€ 150.000 per ognuno e per ogni violazione dei loro doveri così come sarà accertata da codesto Tribunale". Non è convinto.

Si prende la testa fra le mani. Poi cancella tutte le conclusioni.

Riformula "*condannare i sig.ri ... – se del caso in solido fra loro – al risarcimento dei danni subiti dalla Società, nella misura che sarà accertata in corso di causa per ognuno dei convenuti"*.

Poggia le palme delle mani sulla scrivania e fissa lo schermo. A lungo. Poi prende il codice civile, lo sfoglia arriva alla pagina fatidica che riporta l'art. 2407. Lo legge, lo rilegge a mezza voce. Chiude il codice. Lo tiene fra le mani, soppesandolo, con un'aria così smarrita da sembrare rapito da un'ermetica concentrazione. Lo scaglia contro la parete.